

Tribunale Ordinario di Marsala

Sezione Lavoro

Proc. N. 1587 /2020

Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo

nell'udienza del 03/03/2021 tenuta secondo il modello straordinario della trattazione scritta, aperto il verbale alle ore 09:45

Visto il decreto di fissazione dell'udienza odierna con il quale è stato assegnato alle parti termine per il deposito di note scritte di udienza

Preso atto che detto decreto è stato dalla competente Cancelleria comunicato alle parti costituite a mezzo pec

Rilevato che dette note sono state depositate a) per parte ricorrente dall'avv. MILANINI PIER ANDREA il quale ha insistito in ricorso e nelle memorie autorizzate depositate contestando le eccezioni preliminari sollevate da controparte ; b) per parte resistente dal procuratore costituito avv. RIZZO ANTONINO il quale ha insistito nella memoria di costituzione e nelle eccezioni ivi sollevate

Evidenziata la natura documentale della controversia, si ritira in camera di consiglio; riaperto il verbale alle ore 13:02 decide la causa depositando la seguente sentenza



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MARSALA

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Giudice Onorario dott. Marcello Bellomo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 1587/2020 R.G.

vertente tra

AGOS DUCATO S.p.A. - P.I. 08570720154 - con sede legale in Milano, Viale Fulvio Testi, 280
Capitale Sociale Euro 638.655.160,00 I.V., Registro delle Imprese di Milano n. di C.F./P.IVA
08570720154 - Società autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria ai sensi dell'art. 106 del Dlgs.
385/93 - N. di iscr. all'elenco 19309- Iscritta all'albo degli istituti di pagamento di cui all'art. 114-
septies del T.U.B., in persona del suo Procuratore Speciale, Sig. Renato Motta, in forza di procura

notarile del 05.03.2010 a rogito del Notaio dott.ssa Renata Mirella, Repertorio n. 25.390, Raccolta n. 7.282, Registrazione n. 4680 dell'11.03.2010, rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Andrea Milanini, come da delega da considerare apposta in calce al ricorso introduttivo, **ricorrente**

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -INPS-, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) nella via Ciriaco De Mita n. 21, codice fiscale 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Rizzo (c.f.. RZZ NNN 74D08 D423O), giusta procura generale alle liti rilasciata il 21.7.2015 in Roma con rogito 21569 repertorio 80974, Notaio Dott. Paolo Castellini, registrato in Roma il 23.7.2015 al n. 19851 serie 1T,

resistente

FATTO E DIRITTO

All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto al tribunale di voler "condannare I.N.P.S. con sede generale in Roma, CAP 00144, Via Ciriaco De Mita n.21, in persona del suo legale rappresentante protempore P.IVA 02121151001, al pagamento in favore di Agos Ducato S.p.A. in persona del Suo Procuratore Speciale dell'importo di € 4.118,15 per le causali di cui in narrativa, oltre ad interessi sulla sola quota capitale, dalla scadenza al saldo e comunque entro i limiti di legge."

La ricorrente premetteva a detta domanda di aver stipulato con il Sig. Occhipinti Bartolomeo "contratto di finanziamento n. 6968 garantito da delegazione sul quinto dello stipendio ed intero TFR" nel quale il contraente si era impegnato "a restituire la somma di € 15.600,00, mediante il pagamento di nr. 120 rate mensili costanti di € 130,00 ciascuna in favore di Agos quale dipendente della Belice Ambiente S.p.A"; che dichiarato il 21/12/2016 il fallimento della società datrice di lavoro, il di lei credito residuo era stato ammesso al passivo fallimentare; che l'INPS nonostante espressamente richiesto, non aveva pagato il dovuto.

Costituitosi in giudizio, l'INPS eccepiva la incompetenza per territorio dell'adito Tribunale; la "improponibilità della domanda giudiziaria" per mancanza della domanda amministrativa; la "decadenza ex art. 47 DPR 639/1970"; la prescrizione annuale delle somme dovute a titolo di

retribuzione; la mancanza di azione diretta della ricorrente con riferimento alla effettuata delegazione di pagamento.

Chiedeva pertanto al Tribunale “in via preliminare ritenere e dichiarare la propria incompetenza per territorio, declinandola in favore del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la società ricorrente ex art. 444 comma 1 c.p.c.; - in via gradatamente subordinata, sempre preliminarmente, ritenere e dichiarare: la improponibilità del ricorso perché non preceduto da domanda amministrativa (previa incidentale declaratoria di inefficacia – nullità della PEC 27/8/2018 in quanto non proposta nelle forme previste dall’Istituto in base all’art. 38 d.l. 78/2010); la decadenza ex art. 47 DPR 639/1970 e conseguente inammissibilità del ricorso; la prescrizione del diritto in ordine ai crediti diversi dal TFR; - nel merito escludere l’intervento del fondo di garanzia per la parte del credito relativa al prestito assistito da delegazione di pagamento, e, in relazione alle ultime tre mensilità, riconoscere l’indennizzo nei limiti di legge sopra ricordati, prescrizione del diritto al beneficio oggetto di ricorso”

Il giudizio è stato istruito con il solo deposito dei documenti avendo ritenuto il Tribunale non rilevanti le prove orali richieste dalla ricorrente

Va preliminarmente rigettata l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall’INPS: anche volendo ritenere che il rapporto azionato ricada nell’alveo delle controversie di cui all’art. 442 c.p.c., per giurisprudenza pacifica, la disposizione de qua risponde chiaramente all’esigenza di favorire il lavoratore ed è stata interpretata nel senso che la competenza per territorio si determina con riferimento al luogo di residenza del beneficiario anche indipendentemente dalla sua veste processuale (Cass. 9637/2000; Cass. 2525/2000; Cass. 1941/2000; Cass. 1787/2000) nella quale è subentrata a titolo particolare l’odierna ricorrente.

La suprema Corte di Cassazione inoltre con specifico riferimento al fondo di garanzia ha statuito che il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale fondo di cui all’art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale che nasce non in forza del rapporto di lavoro ma, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, del distinto rapporto assicurativo-previdenziale.

Ne consegue che la competenza territoriale delle relative cause si radica, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. civ., presso il giudice del lavoro del luogo di residenza dell'attore e non secondo i criteri stabiliti, per le cause di lavoro, dall'art. 413 cod. proc. civ.

Quanto alle ulteriori eccezioni sollevate dal resistente si evidenzia come la domanda spiegata nei confronti dell'ente previdenziale possa essere decisa facendo applicazione del principio c.d. della ragione più liquida.

Infatti, in ragione di detto principio, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (per la giurisprudenza di legittimità, cfr. la recentissima e notissima Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali, nonché più specificamente Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006; per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Piacenza 22/11/2011 n. 885, 16/2/2011, 28/10/2010 n. 713, Trib. S. Angelo dei Lombardi 12/1/2011, Trib. Torino 21/11/2010 n. 6709, App. Firenze 7/10/2003, Trib. Lucca 8/2/2001; cfr. Trib. Reggio Emilia n. 2039/2012).

Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette; ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).

Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore.

Ebbene nel caso di specie manca la domanda amministrativa di riconoscimento della prestazione previdenziale richiesta.

Ritiene l'INPS che nel caso di specie "quella che controparte qualifica come domanda amministrativa, consiste in un messaggio di posta elettronica certificata, al quale per altro non era

allegato il modulo di domanda SR171 che controparte ora surrettiziamente e per la prima volta ha prodotto come allegato al ricorso giudiziario”.

Ebbene con riferimento alle modalità di proposizione della domanda amministrativa appare opportuno evidenziare che l'art. 38, comma 5, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 122/2010, prevede che “...Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresì l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi...”.

La disposizione in questione demanda, quindi, a provvedimenti da adottarsi a cura dell'istituto stesso, di stabilire termini e modalità utili per l'invio di istanze per via telematica ovvero attraverso la posta elettronica certificata.

Ciò osservato circa le modalità di presentazione della domanda, si rileva che nel caso in esame manca la domanda di intervento del fondo di garanzia.

Ed invero con la “domanda” inoltrate da Agos Ducato all'INPS a mezzo PEC il 27.8.2018 aventi ad oggetto l'una “richiesta Tfr per delegazione di pagamento” non si fa riferimento alcuno alla richiesta di pagamento da parte del fondo di garanzia per l'intervenuto fallimento del datore di lavoro.

Detta richiesta è giustificata dalla allegata (circostanza generica della) cessazione del rapporto di lavoro da parte del soggetto beneficiario del finanziamento con decorrenza 21.12.2016. È circostanza non contestata dal ricorrente (il quale sul punto nulla ha dedotto nonostante la specifica eccezione dell'Istituto) che a detta “domanda” la ricorrente non avesse allegato il modello SR 121.

Ebbene l'art. 2 della legge 297/1982 prevede, nei limiti di interesse, che “È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine

rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.....Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto...".

Dalla disposizione trascritta si evince, fra l'altro, che l'Inps è tenuto a sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento della somma dovuta a titolo di TFR al lavoratore o al suo avente diritto a condizione che il credito in questione sia stato accertato nell'ambito e con le formalità previste dalla procedura concorsuale applicabile o laddove l'imprenditore non sia soggetto a tali procedure, che venga intrapresa senza esito positivo l'esecuzione forzata individuale. Tale ultima

ipotesi presuppone, ovviamente, che il credito del lavoratore per TFR sia accertato mediante un atto che abbia valore di titolo esecutivo.

Ebbene a fronte di tale specifica disciplina normativa inerente tanto le modalità ed i tempi della richiesta di intervento del Fondo de quo quanto l'onere di allegazione gravante sul soggetto istante, risulta evidente che la "domanda" inoltrata dalla ricorrente non avesse i contenuti minimi necessari per potersi ritenere formulata al fine della specifica richiesta di intervento del ripetuto fondo di garanzia (nella specie, non vi era alcun riferimento all'intervenuta dichiarazione di fallimento del datore di lavoro, non vi era la prova dell'avvenuto riconoscimento del credito in sede concorsuale né della definitività di detto accertamento).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e visti i DDMM 55/2014 e 37/2018 applicata la riduzione del 50% del compenso medio in tesi dovuto per ciascuna fase processuale in ragione delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, si liquidando in complessivi in € 2.250,00 oltre il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovuti

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,

- rigetta la domanda proposta da AGOS DUCATO SpA;
- condanna AGOS DUCATO SpA in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'INPS in persona del legale rappresentante pro tempore delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.250,50 per compenso oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti.

Così deciso in Marsala nell'udienza del 03 Marzo 2021

Il Giudice

Dott. Marcello Bellomo